

# dossier

XIX Legislatura

dicembre 2022

## **BILANCIO 2023**


*Profili di interesse della  
Commissione Affari costituzionali  
(edizione provvisoria)*

**A.S. n. 442**



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier 18/5/0/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) -  @CD\_istituzioni

Progetti di legge n. 9/5/0/I

*Il presente dossier è articolato in due parti:*

- la prima parte contiene schede di lettura delle disposizioni recate dalla I sezione del disegno di legge recante il bilancio integrato per il 2022/2024, di competenza della Commissione Affari costituzionali. Le schede sono tratte (aggiornate e con riadattamenti) dal *dossier* generale sul disegno di legge in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della II sezione del disegno di legge di bilancio.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## **INTRODUZIONE:**

### **LA DISCIPLINA DI BILANCIO (VIGENTE DAL 2016)**

Dopo la riforma del 1978<sup>1</sup> che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009<sup>2</sup> che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma è intervenuta nel 2016<sup>3</sup>, a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2016 segnò la prima prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è riferita ad un periodo triennale ed è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché, da meramente formale o comunque funzionalmente limitata, espositiva di fattori legislativi di spesa senza loro modifica, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra pertanto, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Riepilogando: la Sezione I, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca (esclusivamente) le disposizioni in materia di entrata e di spesa tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento). La Sezione II, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitino di innovazioni normative.

Dall'integrazione in un unico documento di quel che era suddiviso in legge di bilancio e legge di stabilità, consegue che la decisione di bilancio verta sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come innanzi avveniva.

---

<sup>1</sup> Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della *loi de finance* di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

<sup>2</sup> Legge n. 196 del 2009.

<sup>3</sup> Legge n. 163 del 2016.



## LA SEZIONE I

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni di interesse per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Vale rammentare come, dopo la riforma del Regolamento del Senato del 2017, la generale competenza in materia di lavoro pubblico sia attribuita non più alla Commissione Affari costituzionali bensì alla Commissione Lavoro e previdenza sociale.

Dopo la riforma regolamentare del 2022, per converso, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha acquisito la competenza in materia di editoria.

### **Articolo 1, commi 304-305** *(Consiglio nazionale giovani)*

Si eleva (da 500.000 euro) a 1 milione la dotazione per il 2023 del Fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani; e si introduce una dotazione, pari a 1 milione, del medesimo Fondo per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (il 2025 costituisce, quindi, il nuovo anno terminale).

La novella conferma la norma già vigente secondo la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro - e non oltre, come la novella specifica - i primi sessanta giorni del singolo anno.

### **Articolo 1, commi 338-341** *(Violenza di genere; misure anti-tratta)*

Si incrementa – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 - il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne (**comma 338**).

Inoltre si stanziavano 2 milioni per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da destinare all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (**comma 339**).

Ancora, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006) per 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni a decorrere dal 2024.

Queste risorse sono volte a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013 (Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), per le finalità di cui alla lettera *d*) di quella citata disposizione (potenziamento dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza).

Ancora, si incrementa il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza (di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020) per ulteriori 1,85 milioni per il 2023.

I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con d.P.C.m., su proposta dei Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata (**comma 341**).

#### **Articolo 1, commi 360** *(Alfabetizzazione digitale dei minori)*

Benché non di competenza della Commissione Affari costituzionali - trattandosi di appostamento sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 - è disposizione che può rammentarsi in quanto volta alla promozione (da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video) di progetti di **alfabetizzazione mediatica e digitale** e progetti educativi a tutela dei **minori**.

#### **Articolo 1, commi 362-364** *(Fondo per le periferie inclusive)*

Si istituisce il Fondo per le **periferie inclusive** con una dotazione di 10 milioni per il 2023.

Il Fondo è destinato ai Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia.

A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento) e di istituire un Comitato di valutazione, il quale definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.

### **Articolo 1, commi 637 e 638**

#### ***(Fondo per l'editoria; spedizioni postali di prodotti editoriali)***

A decorrere dal 1° gennaio 2023, è posto a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del **rimborso** in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la **spedizione di prodotti editoriali**.

E si **incrementa** il predetto **Fondo**, di 75,8 milioni per il 2023 e di 55 milioni a decorrere dal 2024.

Pertanto, il Fondo (appostato sul capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia) verrebbe ad avere la dotazione complessiva di: 245,8 milioni per il 2023; 232,1 milioni per il 2024, 236,1 milioni a decorrere dal 2025.

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) dalla legge n. 198 del 2016 (art. 1).

Per quanto qui rileva, al Fondo affluiscono, tra le altre, le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Con [d.P.C.m. 21 luglio 2022](#) si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo per il 2022. Inoltre, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il 2022 è stato adottato il [d.P.C.m. 19 settembre 2022](#).

Il decreto-legge n. 353 del 2003 ha previsto (all'articolo 1), che le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, le imprese editrici di libri, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e

associazioni d'arma e combattentistiche possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.

Dopo aver subito, a partire dal 2009, forti limitazioni ad opera di diversi interventi normativi, dal 2017, con il decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 2, commi 4 e 5) il regime di agevolazioni postali all'editoria come previsto dalla normativa del 2003 è stato ripristinato ed è stato nuovamente designata Poste Italiane quale unico operatore titolato a ricevere i rimborsi statali. Indi il decreto-legge n. 162 del 2019 (articolo 1, comma 9) ha prorogato fino al 30 aprile 2026 - data di scadenza dell'affidamento *ex lege* del servizio postale universale a Poste italiane Spa – la previsione del rimborso di tali somme a Poste italiane. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha chiesto (con segnalazione trasmessa il 24 giugno 2020) di estendere la platea dei beneficiari anche agli altri operatori (in concordanza con la liberalizzazione europea del mercato dei servizi postali).

### **Articolo 1, comma 644**

#### ***(Ottantesimo anniversario del rastrellamento del Portico d'Ottavia)***

Si autorizza un contributo di 700.000 euro per il 2023, da destinare al Comune di Roma Capitale per le celebrazioni da tenersi in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a via del Portico d'Ottavia.

Sabato 16 ottobre 1943, a Roma, l'occupante nazista arrestò 1.259 persone, prelevandole soprattutto in via del Portico d'Ottavia. Delle persone tratte in arresto, 1.023 furono deportate ad Auschwitz. In sedici fecero ritorno.

### **Articolo 1, commi 656 e 657**

#### ***(Polizze assicurative per Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Si destinano risorse per la copertura assicurativa del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile, per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.

In particolare, è autorizzata la spesa complessiva di circa 10 milioni per ciascun anno del triennio 2023-2025 (cifra non molto discosta da quella che era prevista per l'anno 2022) per la stipula di **polizze assicurative** volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale ricordato.

Vi figura il personale della Polizia di Stato (per 1,44 milioni) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per 874.350 euro).



Le risorse stanziare possono essere impiegate per le medesime finalità assicurative, secondo le modalità già previste dall'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 45 del 2005.

Si tratta della disposizione che consente di trasferire le somme iscritte negli stati di previsione dei ministeri e destinate alla copertura assicurativa del personale, tra l'altro al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

Con riguardo ai Vigili del fuoco, invece, si dispone che le risorse spettanti al Corpo siano trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo, che provvede direttamente alla stipula delle polizze.

L'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sede in Roma presso il Ministero dell'interno. In base allo statuto essa ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, nonché dei loro familiari ed orfani.

#### **Articolo 1, commi 660 e 661**

##### ***(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali per esigenze della Polizia di Stato)***

Si istituisce un Fondo presso il Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza) onde assicurare la copertura finanziaria degli interventi già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato.

Questo, per far fronte ad aumenti dei prezzi delle materie prime ed ai conseguenti aggiornamenti dei prezzi regionali.

Sono a tal fine qui stanziati 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

#### **Articolo 1, comma 662**

##### ***(Assunzioni per Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo destinato al finanziamento di **assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali**, di personale delle **Forze di polizia a**

**ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Si autorizza, inoltre, l'**incremento, se necessario, delle dotazioni organiche** delle Forze di polizia sopra ricordate e dei vigili del fuoco (assicurando il rispetto del principio di equi-ordinazione).

Un importo non superiore al 5 per cento delle risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.

Il Fondo ha la dotazione di: 90 milioni per l'anno 2023; 95 milioni per ciascun anno 2024 e 2025; circa 117 milioni per ciascun anno 2026 e 2027; e determinazioni per gli anni a seguire.

### **Articolo 1, comma 668**

#### ***(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)***

Si autorizza la spesa complessiva di 211,5 milioni distribuiti negli anni 2023-2027, per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE *Public Safety*.

In particolare, la spesa è distribuita come segue: 33,3 milioni per l'anno 2023; 46,6 milioni per l'anno 2024; 50,4 milioni per l'anno 2025; 64,9 milioni per l'anno 2026; 16,1 milioni per l'anno 2027.

Come indicato nella relazione tecnica, si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti dall'Amministrazione dell'Interno.

Te.T.Ra. (*TErrestrial Trunked RAdio*) è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle Forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni, ottenute mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

LTE (*Long Term Evolution*) è noto anche come 4G ed è uno *standard* per la comunicazione *wireless* a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati, basato sulle tecnologie GSM/EDGE e UMTS/HSPA.

Il LTE può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti.

L'Amministrazione dell'interno ha indetto nel 2021 una gara d'appalto per la realizzazione e la gestione di un servizio di comunicazioni per le Forze di Polizia denominato *LTE Public Safety* sul territorio di undici province, il cui impiego consente la fruizione di un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video in tempo reale dallo scenario operativo alle "Sale e Centrali Operative" della Forze di Polizia. Il 30 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto di aggiudicazione definitiva a Telecom Italia S.p.A.

### **Articolo1, commi 669-671** ***(Accoglienza dei profughi dall'Ucraina)***

Si viene a disporre:

- ✓ la proroga (dal 31 dicembre 2022) al 3 marzo 2023 della durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale (dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022) riferito al soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina;
- ✓ la soppressione della data del 31 dicembre 2022 come termine ultimo del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano provveduto ad autonoma sistemazione;
- ✓ l'autorizzazione (al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio) a rimodulare (con propria ordinanza), sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale.

La proroga ora disposta allinea la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea (di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea), in base al quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.

Nell'ordinamento italiano, il procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza è disciplinato, com'è noto, dal Codice della protezione civile (cfr. i suoi articoli 7 e 24).

Vi si prevede che la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale sia adottata dal Consiglio dei ministri (e non possa superare i dodici mesi, prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi).

La previsione direttamente con fonte legislativa di una proroga dello stato di emergenza così dichiarato, costituisce pertanto una deroga

alla disposizione codicistica della protezione civile (com'è avvenuto altresì in alcuni momenti della produzione normativa riferita all'emergenza da epidemia di Covid-19).

Peraltro la disposizione in esame precisa che ulteriori proroghe del termine dello stato di emergenza, che si rendessero necessarie per assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe adottate dall'Unione europea, potranno essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del Codice della protezione civile, ossia con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La *ratio* della previsione sembra quindi quella di fugare il dubbio circa un'eventuale 'legificazione' in via strutturale dello stato di emergenza relativo al soccorso e all'assistenza della popolazione ucraina.

Si è accennato come sia altresì soppresso il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione - ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 21 del 2022.

Quest'ultima disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme con altre misure di assistenza delle persone provenienti dall'Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità.

Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 44, comma 1, lettera *b*) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000.

Ebbene, si viene ora ad autorizzare il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio alla rimodulazione, sulla base delle effettive esigenze, delle misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (articolo 31, comma 1, lettere: *a*), accoglienza diffusa; *b*, contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di novanta giorni dall'ingresso in Italia ; *c*) contributo alle Regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea).

## *Disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

**Articolo 1: comma 672 (Tecnologia robotica); comma 673 (Dotazioni tecnologiche per la capacità di risposta negli scenari di incendio); comma 675 (Istituzione di un Fondo per le strutture alloggiative); comma 682 (Risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico)**

Un novero di disposizioni ha specifico ed esclusivo riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 672** destina risorse a questo Corpo per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica (si intende, di soccorso in ambiente terrestre o di ricognizione aerea o di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo).

È pertanto posta un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno), la quale si proietta lungo il triennio.

La scansione prevista nel disegno di legge originario era: 3 milioni per l'anno 2023; 10 milioni per l'anno 2024; 22 milioni per l'anno 2025.

È tuttavia intervenuta - nella prima lettura presso la Camera dei deputati - una riduzione, pari a un milione per ciascun anno del triennio.

Siffatte risorse sono state destinate ad altra finalità, ossia il finanziamento del Fondo per le esigenze alloggiative del medesimo Corpo.

Infatti il **comma 675** istituisce (nello stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo - con una dotazione appunto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 - destinato alla costruzione ovvero alla ristrutturazione di immobili demaniali assegnati o da assegnare al Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ancora, il **comma 673** destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 10 milioni nel triennio 2023-25 (3 milioni per l'anno 2023; 4 milioni per l'anno 2024; 3 milioni per l'anno 2025) - per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante nuove dotazioni tecnologiche mirate (per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi, si legge nella relazione illustrativa).

Siffatte dotazioni - è da intendersi - sono mirate a 'modernizzare' i sistemi di estinzione degli incendi. Un miglioramento della capacità operativa è sollecitata - ancora ricorda la relazione illustrativa - dall'evoluzione della natura stessa degli incendi, alimentati sovente da

materiali artificiali e sintetici o da rifiuti o da materiali edili, talché risultano caratterizzati dalla rapida propagazione della combustione nonché dall'emissione di sostanze fortemente inquinanti in aria come al suolo.

Il **comma 682** destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 20 milioni nel triennio 2023-25 - per potenziare ed aggiornare il sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (nell'acronimo: NBCR).

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, infatti, annovera tra le sue competenze, talune in materia di difesa civile. Tra queste il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (che ha operato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ricomprende (all'articolo 24, comma 2, lettera c)), entro le funzioni di soccorso pubblico, il contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche. Il soccorso in caso di pericolo siffatto è condotto dal Corpo mediante nuclei specializzati (squadre base, nuclei provinciali e nuclei regionali ordinari e avanzati).

Lo scenario internazionale - si legge nella relazione illustrativa - causato dalla guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

Pertanto la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno), la quale si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione: 5 milioni per l'anno 2023; 7 milioni per l'anno 2024; 8 milioni per l'anno 2025.

### **Articolo 1, comma 674** ***(Fondo per il sistema di allarme pubblico IT-Alert)***

Si istituisce un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile) al fine di adeguare sul piano tecnologico e della sicurezza il sistema di allarme pubblico (previsto dall'articolo 2,

comma 1, lettera *uuu*), del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

La Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha disposto il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ha introdotto il Sistema di allarme pubblico. Essa è stata recepita con il decreto legislativo n. 207 del 2021 (innanzi il sistema di allarme pubblico era stato introdotto dal decreto legge n. 32 del 2019, per garantire la tutela delle vite umane tramite servizi mobili di comunicazione, rivolti agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso, con l'introduzione servizio *IT-alert* attraverso cui inviare messaggi riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile e le misure di autoprotezione.

### **Articolo 1, commi 676-677 e comma 776** ***(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)***

Si rifinanziano con i **commi 676-677** - per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana, in relazione all'installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità.

Gli obiettivi rimangono quelli definiti dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 14 del 2017 (recante disposizioni urgenti sulla sicurezza urbana).

Si tratta della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

In particolare, la disposizione intende rifinanziare per il triennio 2023-2025 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di installazione, da parte dei Comuni, di sistemi di videosorveglianza per le predette finalità di sicurezza urbana - autorizzazione di spesa recata dal comma *2-ter* del citato articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017.

Per inciso: l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha disposto che l'installazione e l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale ai sensi

e per gli effetti del Codice delle comunicazioni digitali (di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003).

Ancora in tema di sicurezza urbana, vale rammentare il **comma 776**, il quale istituisce (nello stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Esso è destinato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e con il parere della Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni, nonché i criteri di riparto delle risorse, tenendo conto di alcuni indici di delittuosità dei territori e dell'incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa.

### **Articolo 1, commi 678 e 679**

#### ***(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio)***

Si dispone uno stanziamento per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri degli stranieri irregolari (cd. CPR: sono i centri dove sono trattenuti temporaneamente gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione).

A tal fine si incrementano le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per complessivi 42 milioni circa per gli anni 2023-2025.

Le risorse sono destinate da un lato alla costruzione e alla ristrutturazione dei centri di trattenimento e di accoglienza (che comprendono anche i CPR), dall'altro alla gestione dei medesimi centri.

	2023	2024	2025	Totale
Costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di	5.397.360	14.392.960	16.192.080	<b>35.982.400</b>



<b>immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza</b>				
<b>Attivazione, locazione, gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza</b>	260.544	1.730.352	4.072.643	<b>6.063.539</b>
<b>Totale</b>	<b>5.657.904</b>	<b>16.123.312</b>	<b>20.264.723</b>	<b>42.045.939</b>

Ad ottobre 2022 risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Gradisca d'Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1.378 posti.

La relazione illustrativa afferma che l'ampliamento della rete dei CPR si rende necessaria al fine di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'ampliamento della rete nazionale dei CPR sarà realizzata sia attraverso un ampliamento di taluni CPR già esistenti, incrementando con 106 nuovi posti quelli disponibili sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori 100 posti, per un totale di 206 posti. L'ampliamento riguarda il CPR di Macomer (ulteriori 50 posti) e quello di Caltanissetta (ulteriori 92 posti).

Nel 2021 sono transitati nei CPR 5.147 persone. Di queste, 2.520 sono state effettivamente rimpatriate (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, [Relazione al Parlamento 2022](#)).

**Articolo 1, commi 680 e 681**  
***(Misure in materia di riconoscimento della protezione internazionale)***

Si autorizza il Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Questo, in considerazione delle esigenze di accoglienza determinatesi durante l'anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in Ucraina.

I contratti prorogati sono individuati facendo riferimento all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 (che li ha previsti mantenuti fino al 31 dicembre 2022) e all'articolo 1 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022 (che ne ha esteso l'impiego anche per le esigenze delle Questure).

Si tratta in sintesi dei contratti di prestazione di lavoro a termine, già stipulati nell'ambito del progetto EmAs.Com (*Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2*), finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, ed originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022.

La disposizione in esame autorizza una ulteriore (rispetto a quella dettata dal citato decreto-legge n. 21 del 2022) proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione, fino al 27 marzo 2023.

La disposizione specifica che la proroga è autorizzata anche in deroga all'articolo 106 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016). Quest'ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento.

Gli oneri di spesa conseguenti sono pari a 2,27 milioni per l'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Dalla relazione tecnica al provvedimento si evince che la proroga contrattuale riguarda 177 lavoratori.

### **Articolo 1, comma 683**

#### ***(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)***

Si autorizza il Ministero dell'interno a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 37,26 milioni.

Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 77 del 2020).

La relazione tecnica stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l'anno 2023 per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le

Prefetture, e di 500 unità lavorative per l'anno 2023 per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza.

### **Articolo 1, comma 684**

#### ***(Attività di intercettazione e tracciamento dei servizi di informazione per la sicurezza)***

Si incide sulla disciplina - recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 - delle operazioni di intercettazione e tracciamento effettuabili da parte dei servizi di informazione per la sicurezza.

Le novelle a tale articolo sono volte a cancellare il rinvio - previsto dalla disciplina fin qui vigente - alle disposizioni di cui all'art. 226 disp. att. c.p.p. che contiene la disciplina generale delle intercettazioni preventive per finalità investigative.

Si formula pertanto un articolo aggiuntivo, il quale inserisce, nel decreto legge n. 144, un nuovo articolo 4-bis, volto a disciplinare le specifiche modalità di svolgimento delle intercettazioni dei servizi di informazione.

#### ***Disposizioni in materia di enti territoriali***

**Articolo 1: comma 788** *(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR); comma 789* *(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità); comma 790* *(Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale); commi 791-797* *(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione); commi 799-801* *(Segreteria tecnica per la per la determinazione dei LEP); comma 805* *(Commissione tecnica per i fabbisogni standard); commi 806 e 807* *(Fondo per l'insularità); commi 808-814* *(Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'insularità); commi 825-828* *(Disposizioni in materia di segretari comunali); comma 831* *(Circoscrizioni di decentramento amministrativo)*

Ancorché non di preminente diretta competenza della Commissione Affari costituzionali, possono ricordarsi (senza pretesa di esaustività) disposizioni concernenti gli enti territoriali.

Si considerano qui di seguito solo alcune tra le molteplici disposizioni in materia presenti nel provvedimento.

Il **comma 788** interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

La sostanziale portata dell'intervento normativo è la posticipazione al 2027 - o ad un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 - dell'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali (federalismo regionale mediante la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi).

La disposizione conferma al contempo fino all'anno 2026 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000).

Il nuovo sistema avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013. È stato tuttavia oggetto di plurimi rinvii, l'ultimo dei quali posto dall'articolo 31-*sexies* del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha differito all'anno 2023 l'attivazione dei predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all'anno 2022, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il **comma 789** stabilisce che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in **dissesto**, e non della gestione dell'organo straordinario di liquidazione.

Ancora in tema di dissesto, il **comma 790** finanzia per 2,5 milioni per l'anno 2023 il Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35.000 abitanti che abbiano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023.

Il Fondo in esame è stato istituito dall'articolo 53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

I **commi 791-798** recano disposizioni in materia di processo di **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - prestazioni finalizzate all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A questo fine, si istituisce (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

Per l'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, prevede altresì la nomina di un Commissario.

Si disciplinano, infine, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di d.P.C.m. volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Ancora in materia di determinazione dei LEP, con i **commi 799-801** si istituisce, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una **Segreteria tecnica** (di cui si avvalgano la Cabina di regia per la determinazione dei LEP neoistituita, così come l'eventuale Commissario). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1,14 milioni annui a decorrere dal 2023.

La Segreteria tecnica è costituita da un contingente di dodici unità di personale (di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale). La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure, a tempo determinato, a persone di comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei

ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

All'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione (materie per cui possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia), nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. A tali rappresentanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati.

Il **comma 805** modifica la composizione della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard** (istituita presso il Ministero dell'economia) ampliando (da uno) a tre i designati dalle Regioni, specificando che tale designazione sia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il **comma 806** istituisce (nello stato di previsione del Ministero dell'economia), il **Fondo** nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'**insularità**. È finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all'art. 119, sesto comma Cost. introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2022.

È prevista una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Inoltre si istituisce - con i **commi 808-814** - una **Commissione bicamerale** per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'**insularità**, disciplinandone la composizione, l'Ufficio di presidenza, le spese di funzionamento poste a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere, i poteri, le funzioni e la relazione alle Camere.

Tra le altre disposizioni in materia di enti territoriali, possono ricordarsi i **commi 825-828**, con i quali si autorizza ad iscrivere all'Albo dei **segretari comunali e provinciali** anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare capacità amministrativa nei Comuni per l'attuazione degli interventi del PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria.

Per le stesse finalità e, in particolare, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026, si stabilisce che le risorse del fondo del Ministero

dell'interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR, possano essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli Comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Il **comma 831** prevede che il limite minimo di 250.000 abitanti per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all'articolo 17, comma 1, del TUEL) non si applichi ai Comuni capoluogo di città metropolitana.

#### **Articolo 1, comma 820**

##### ***(Fondo legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)***

Incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilanci 2022) di 1 milione a decorrere dal 2023, al fine di consentire agli enti locali di incrementare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che abbiano subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

#### **Articolo 1, comma 833**

##### ***(Contributo straordinario per Lampedusa e Linosa)***

Si autorizza un contributo straordinario di **850.000 euro** per l'anno 2022 in favore dei Comuni di **Lampedusa e Linosa**, in considerazione dell'andamento del numero di **sbarchi nell'anno 2022**.

#### **Articolo 1, comma 877**

##### ***(Spending review dei Ministeri)***

Si prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri (apportate con i commi immediatamente successivi) concorrano, quale contributo dalla

manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel d.P.C.m. 4 novembre 2022.

Il citato d.P.C.m., sulla base dell'obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato – che prevede a decorrere dal 2023 riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025 – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di *spending review* contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica.

Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in Sezione I, in parte attraverso definanziamenti di leggi vigenti effettuati di Sezione II.

Gli obiettivi di riduzione di spesa definiti dal citato d.P.C.m. per la Presidenza del Consiglio sono pari a: 19,3 milioni per il 2023; 29 milioni per il 2024; 36,3 milioni per il 2025.

I medesimi obiettivi per il Ministero dell'interno sono pari a 52,8 milioni per il 2023; 85,2 milioni per il 2024; 106,5 milioni per il 2025.

Gli interventi normativi introdotti in Sezione I del disegno di legge di bilancio 2023 determinano tagli di spesa, per 24 milioni annui in capo al Programma: Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguono alla soppressione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata «InvestItalia».

### **Articolo 1, comma 889** ***(Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)***

Si elimina l'iscrizione al bilancio della Presidenza del Consiglio del Fondo destinato a finanziare l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (istituita dalla legge n. 112 del 2011), disponendone l'assegnazione diretta al bilancio dello Stato, in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia.

L'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è l'organo amministrativo di supporto alle dipendenze dell'Autorità garante. La disciplina di tale Ufficio è stata di recente riformata ad opera del decreto-legge n. 36 del 2022 (articolo 15-*ter*), prevedendo in particolare l'istituzione di un apposito ruolo del



personale dell'Ufficio dell'Autorità garante, nonché l'incremento della relativa relazione organica, in luogo del regime fino a quel momento vigente. La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

**Articolo 1, commi 896 e 897**  
***(Potenziamento della Corte dei conti)***

Si autorizza la Corte dei conti nel biennio 2023-2024 ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ma nei limiti della vigente dotazione organica della Corte.

Tale rafforzamento delle risorse umane è finalizzato a consentire la realizzazione delle attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC.

In particolare l'assunzione potrà riguardare 359 unità di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei 'Funzionari' e 242 unità da inquadrare nell'Area degli 'Assistenti', secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021.

La disposizione specifica inoltre che il reclutamento del predetto contingente di personale potrà avvenire o attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria (ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001) o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

Si prevede la copertura finanziaria degli oneri - pari a 13,79 milioni per l'anno 2023 e 16,53 milioni a decorrere dall'anno 2024 - a valere sulle risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti.

**Articolo 1, commi 899-902**  
***(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)***

Si istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione.

Si tratta del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026

al 2037, e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano, ed eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate.

Infine, vengono incrementate di 2 milioni di euro all'anno le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021).

L'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo per il funzionamento dell'ACN con dotazione pari a: 2 milioni per il 2021; 41 milioni per il 2022; 70 milioni per il 2023; 84 milioni per il 2024; 100 milioni per il 2025; 110 milioni per il 2026; 122 milioni a decorrere dall'anno 2027.

Con il d.P.C.m. 17 maggio 2022 è stata adottata la [Strategia nazionale di cybersicurezza \(2022-2026\)](#) e l'annesso [Piano di implementazione](#) come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 82/2021 recante l'architettura della sicurezza cibernetica nazionale.

La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare la cybersicurezza è uno dei sette investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. 620 milioni di euro di cui 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

Anche alla luce di tali previsioni con il decreto-legge n. 82 del 2021 è stata definita la *governance* del sistema nazionale di sicurezza cibernetica che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e in quanto tale ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispone la strategia nazionale di cibersicurezza.

## STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO: LA SEZIONE II

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza alcuni programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

### *Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)*

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 6 missioni e 12 programmi. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese complessive (considerata la prima nota di variazioni) in termini di **competenza** pari a:

- 30.928 milioni per il 2023;
- 29.915 milioni per il 2024;
- 29.110 milioni per il 2025.

Più in dettaglio, le spese complessive del Ministero dell'interno per il triennio 2023-2025 si configurano in termini di *competenza* nel modo che segue:

#### **Spese complessive del Ministero dell'interno per il triennio 2023-2025**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

	LEGGE DI BILANCIO 2022	PREVISIONI		
		DDL DI BILANCIO 2023	2024	2025
Spese correnti	24.756,3	25.723,1	25.414,0	25.238,1
Spese in c/capitale	6.098,3	5.185,3	4.480,1	3.849,4
<b>SPESE FINALI</b>	<b>30.854,6</b>	<b>30.908,4</b>	<b>29.849,9</b>	<b>29.087,5</b>
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	3,8	3,5	3,7	3,6
Rimborso passività finanziarie	19,3	20,4	21,5	22,
<b>SPESE COMPLESSIVE</b>	<b>30.873,9</b>	<b>30.928,8</b>	<b>29.915,7</b>	<b>29.110,3</b>

In termini non già di competenza ma di **cassa**, il totale delle spese complessive è pari a:

31.508 milioni nel 2023;

29.910 milioni nel 2024;

29.115 milioni nel 2025.

### *Analisi della spesa per Missioni e Programmi*

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2023** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2022**.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2022, con interventi sia di sezione I che di sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna **missione/programma**.

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

(*)	Missione/Programma	2022		2023	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
<b>1</b>	<b>Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)</b>	<b>715,7</b>	<b>782,6</b>	<b>870,6</b>	<b>870,6</b>
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)	715,7	782,6	870,6	870,6
<b>2</b>	<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</b>	<b>16.541,8</b>	<b>17.133,1</b>	<b>14.647,8</b>	<b>15.346,2</b>
2.1	Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	38,6	39,3	38,8	38,8
2.2	Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)	112,8	115,1	74,9	74,9
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	16.390,3	16.978,7	14.534,1	15.232,4
<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	<b>8.602</b>	<b>9.007,1</b>	<b>9.498,5</b>	<b>9.581,2</b>
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.407,9	7.809,3	8.310	8.375,7
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	469,6	469,6	492,2	489,2
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)	724,5	728,2	696,3	716,3
<b>4</b>	<b>Soccorso civile (8)</b>	<b>2.875,5</b>	<b>3.126,5</b>	<b>2.975,5</b>	<b>2.987,4</b>

(*)	Missione/Programma	2022		2023	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	6,4	6,5	6,9	6,9
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.869,1	3.120	2.968,6	2.980,5
<b>5</b>	<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</b>	<b>1.917,3</b>	<b>1.974,5</b>	<b>1.869,7</b>	<b>1.888,1</b>
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.917,3	1.974,5	1.869,7	1.888,1
<b>6</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)</b>	<b>221,6</b>	<b>201,2</b>	<b>278,4</b>	<b>255,3</b>
6.1	Indirizzo politico (32.2)	36,7	39,4	51,1	36,1
6.2	Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)	185	161,8	227,3	219,2
	<b>SPESE FINALI MINISTERO</b>	<b>30.854,6</b>	<b>32.205,6</b>	<b>30.120,2</b>	<b>30.908,4</b>
	<i>Rimborso passività finanziarie</i>	19,3	19,3	20,4	20,4
	<b>SPESE COMPLESSIVE</b>	<b>30.874</b>	<b>32.225</b>	<b>30.140,6</b>	<b>30.928,8</b>

(\*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

## STANZIAMENTI ISCRITTI NEGLI STATI DI PREVISIONE DI ALTRI MINISTERI DI INTERESSE DELLA 1A COMMISSIONE

Per quanto riguarda le competenze della 1a Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri***, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

La **Missione** reca uno **stanziamento** complessivo per il **2023** di **3.080,2 milioni** (egual valore per la competenza come per la cassa).

A partire dal 2017, la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il programma 1.1 relativo agli **Organi costituzionali**;
- il programma 1.3 relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili. L'incremento che si registra concerne la Presidenza del Consiglio.

(valori in milioni di euro)

	Missione/Programma	2022		2023	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BIL. LEGISL. VIGENTE	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.932,3	3.194	3.075,7	3.080,2
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.745,0	1.745,0	1.749,7	1.749,7
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)	1.186,8	1.448,4	1.326	1.330,6

### **Organi costituzionali**

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.1**, sono **pari a 1.749,67 milioni** per il 2023, con lievi variazioni per gli anni a seguire: 2024, 1.751,9 milioni; 2025, 1.759,2 milioni.

La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano modifica alle previsioni a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104), nel 2023 essi non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2022.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Organi costituzionali	2010-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023
Presidenza della Repubblica	228	228	228	224	224	224	224

Senato della Repubblica	526,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36
Camera dei deputati	982,8	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16

Per la Corte costituzionale, per il periodo qui sopra considerato gli stanziamenti sono stati pari a 52,7 milioni fino al 2016. Indi hanno ricevuto un contenuto incremento, che per il triennio a venire è così modulato dal disegno di legge in esame: 62,6 milioni per il 2023, senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vigente; 64,9 milioni per il 2024; 66,1 milioni per il 2025.

Per il CNEL lo stanziamento è di 7,1 milioni per ciascun anno del triennio 2023-2025 (invariato rispetto alla scorsa legge di bilancio).

Entro il programma 17.1 (Organi costituzionali), immutato risulta altresì il capitolo 1999 (istituito nell'esercizio finanziario 2013), in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio (in attuazione della legge n. 243 del 2012). Le somme destinategli sono pari a 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

### ***Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza***

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3. Essi sono ripartiti entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della 1a Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 ***Rapporti con le confessioni religiose*** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.256,1 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 (senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vigente)<sup>4</sup>;

---

<sup>4</sup> Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.



- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: *14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5)*, nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
  - ✓ **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. **Fondo pari opportunità**), le cui previsioni di spesa nel bilancio risultano pari a 73 milioni per il 2023 (come per gli altri anni del triennio). La sezione I del disegno di legge di bilancio propone un aumento della dotazione del fondo pari a 12 milioni nel 2023 ed a 17 milioni sia nel 2024 sia nel 2025, in dipendenza delle previsioni a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne ed il rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta;
  - ✓ **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano - per il 2023 - pari a 0,9 milioni, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,1 milioni (senza che le sezioni del bilancio apportino variazione a tali previsioni).

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad esempio nella missione *Ordine pubblico e sicurezza (7)*, programma *Sicurezza democratica (7.4)* si segnala il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**<sup>5</sup>.

Tale capitolo nel bilancio a legislazione vigente espone una previsione di competenza di circa 980,1 milioni per il 2023 (e 944,1 milioni per il 2024; 955,1 milioni per il 2025). Le sezioni del bilancio non apportano variazione a tali previsioni.

---

<sup>5</sup> Cfr. la legge 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, ai sensi della quale il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, sentiti i responsabili Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Il capitolo 1672 reca invece appostamento per l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** (istituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 82 del 2021), che per effetto della sezione I del disegno di legge registra un aumento di 2 milioni per ciascun anno del triennio rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente. Il disegno di legge integrato espone pertanto stanziamenti in competenza pari a 72,6 milioni nel 2023, 86,6 milioni nel 2024 e 102,6 milioni nel 2025.

Nel programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si ricordano le previsioni di competenza destinate a:

- la **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.): il capitolo 2116 espone previsioni di competenza pari a 8,9 milioni per il 2023, 9 milioni per il 2024 e 6,6 milioni per il 2025, senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vigente;
- la **Scuola nazionale della amministrazione - SNA**: il capitolo 5217 espone previsioni di competenza pari a 21,7 milioni per ciascuno degli anni del triennio, senza variazione rispetto alla legislazione vigente;
- l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680): 213,8 milioni per il 2023 (e 211,9 milioni sia per il 2024 sia per il 2025), senza variazione rispetto alla legislazione vigente;
- l'**Agenzia per l'Italia digitale** (cap. 1707): 16,1 milioni per ciascun anno del triennio, senza variazione.

Possono altresì ricordarsi:

- trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160, programma 1.10 "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici"), pari a 332,4 milioni per il 2023; 331,4 milioni nel 2024; 331,5 milioni nel 2025.

Tra gli altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 10 (Comunicazioni)* al programma *Sostegno al pluralismo dell'informazione* (10.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2023 ammonta a 460,4 milioni

(con incremento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di 75,8 milioni).

All'interno di tale Missione, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), reca i seguenti stanziamenti: 245,7 milioni per il 2023; 232 milioni per il 2024; 236 milioni per il 2024;

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)* al programma ***Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio***, per 549,8 milioni nel 2023 (con un incremento di 12 milioni rispetto alla proiezione a legislazione vigente) al programma ***Garanzia dei diritti dei cittadini*** (14.2) (converge qui la voce relativa alla riparazione per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile del giudice e violazione dei diritti umani), che per il 2023 ammontano a 146 milioni, od al programma ***Tutela della privacy*** (14.5), con 47,3 milioni per il 2023.

Si ricorda infine che sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura).

### ***Rifinanziamenti disposti con la Sezione II***

Con la Sezione II del disegno di legge di bilancio possono effettuarsi **variazioni quantitative della legislazione vigente**, tramite rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti.

Esse costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- ✓ rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa preesistenti (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- ✓ risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Le autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II sono esposte in appositi allegati al deliberativo del disegno

di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.

Per profili suscettibili di interesse per la 1a Commissione, si fa rinvio all'elencazione resa nelle pagine 635-638 della nota di variazioni (A.S. n. 442/T) che correda il disegno di legge di bilancio quale licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura.